

Ruolo Generale n. 4020/2008



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:

dot. Rosa Giordano	Presidente
dot. Giuseppe De Tullio	Consigliere
dot. Marianna D'Avino	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto d'appello notificato in data 05.11.2008.

da

SOCIETA' SRL con sede legale in (OMISSIS)

in persona del legale rappresentante pro tempore.

rappresentata e difesa dagli avv. (OMISSIS) presso il cui

studio elettivamente domicilia come da procura a margine dell'atto di appello.

APPELLANTE

Contro

BANCA SPA (già OMISSIS), con sede

OMISSIS in persona del legale rappresentante p.t. (partita IVA n.

(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avv. (OMISSIS)

(OMISSIS) presso il cui studio

RG. 4020/08
Con 3768/14
3670/14
D'Avino

Ex Parte Creditore
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditore
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditore
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditore
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditore
Rivista di Informazione Giuridica

elettivamente domiciliata come da procura generale alla liti, allegata alla
comparsa di costituzione e risposta.

APPELLATA

ISTITUTO DI CREDITO

con sede legale in

(OMISSIS) (partita IVA n. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.li

(OMISSIS), presso il cui studio

elettivamente domiciliata come da procura generale alla liti allegata alla
comparsa di costituzione.

APPELLATA

CAIO

residente in Napoli alla via (OMISSIS)

APPELLATO-CONTUMACE

OGGETTO: l'appello avverso la sentenza n. 241/07 del Tribunale di Napoli

Sezione distaccata di Casoria - resa in data 24.09.2007.

Conclusioni per parte appellante: in riforma e/o revoca dell'impugnata
sentenza accogliere la domanda in primo grado formulata, con condanna della
banca convenuta al pagamento della somma di € 17.491,78, oltre interessi e
 rivalutazione e danno ulteriore da liquidarsi nella misura degli interessi passivi
 applicati dalla banca. In via istruttoria ordinarsi alla convenuta il deposito
 dell'assegno incassato e ammettersi la prova come articolata da essa istante.

Conclusioni per le banche appellate: dichiararsi la legittima parte passiva
 della ISTITUTO DI CREDITO e dichiararsi l'assunzione della

BANCA SPA ex art. 111 c.p.c., confermare l'appellata sentenza in

ogni sua parte e, conseguentemente, rigettare l'appello. In caso di suo
accoglimento anche parziale, accogliere quella di garanzia spiegata nel

confronti di CAIO al fine di essere manlevata da ogni conseguenza negativa derivante dal giudizio, compreso la refusione delle spese di lite; accertarsi il concorso di colpa del creditore. Vince le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 12.02.2002 la s.r.l. "SOCIETA' SRL" citava in giudizio la banca s.p.a., filiale di Casoria, su cui era tratto l'assegno n. OMISSIS da ella emesso a pagamento della fornitura di merci in favore della SOCIETA' BETA, per la somma di £. 13.868.800, secondo la moneta avente all'epoca corso legale, con la clausola "non trasferibile" ed essendo stato inviato in data 05.02.2000 con raccomandata assicurata, mai giunte al destinatario. Deciseva a fondamento dell'azione la responsabilità della banca bancaria per aver provveduto al pagamento dell'assegno, avente le caratteristiche di cof. inanzi, a persona diversa dal prenditore, senza l'impiego della diligenza specifica imposta dalle circostanze; quindi instava perché l'istituto bancario convenuto fosse condannato al pagamento della somma corrispondente all'importo dell'assegno a titolo di obbligazione cartolare o ripetizione dell'indebitato o di risarcimento dei danni, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno corrispondente all'importo degli interessi passivi applicati sullo scoperto di conto.

Si costituiva la predetta banca convenuta ed eccepiva l'assenza di qualsivoglia sua negligenza o responsabilità, non essendo ravvisabile dall'assegno tratto e pagato presso la sua filiale di Casoria alcuna anomalia morfologica evidente, tale da essere riscontrabile senza l'utilizzo di speciali

attrezzature o strumenti meccanici o chimici, che i suoi dipendenti non erano affatto tenuti ad avere; inoltre la negoziazione dell'assegno era avvenuta da parte di tale CAIO [redacted] contenzista presso la stessa filiale ove era tratto l'assegno, per cui, immediatamente erano state effettuate le verifiche che non avevano evidenziato nulla di anomalo.

In ogni caso, deduceva il concorso di colpa della società istante per il ritardo con cui aveva provveduto alla denuncia dello smarrimento dell'assegno e chiedeva chiamarsi in causa il beneficiario nonché negoziatore dell'assegno, CAIO [redacted], che rimaneva contumace.

Rigettate le richieste istruttorie formulate dalla parte attrice, la causa veniva definita con la sentenza oggetto di gravame, censurata dall'appellante per la cronca valutazione degli elementi di giudizio per la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e per la mancata ammissione della prova testimoniale, articolata al fine di provare che l'assegno oggetto di negoziazione era stato alterato e contraffatto, essendo stato emesso non in favore di CAIO [redacted], bensì della (OMISSIS)

Si opponeva a tali richieste la banca [redacted] e [redacted].

Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 19.03.2014, sulle conclusioni in premessa riportate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di gg. 40 per il deposito di memorie conclusionali e di ulteriori gg. 20 per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ragione della richiesta di estromissione della banca trattaria,

BANCA SPA, che ha allegato atto di scissione, redatto a ministero del notaio (OMISSIS), in data 27.12.2002, comprovante la cessione del ramo

d'azienda relativo al rapporto in contestazione alla banca **ISTITUTO DI CREDITO**

deve osservarsi che nel caso di successione a titolo particolare nel

diritto sostanziale controverso - nel caso di specie determinatasi quale effetto

del conferimento del ramo d'azienda cui attiene anche il rapporto sostanziale

in contestazione alla interveniente **ISTITUTO DI CREDITO** - il

processo prosegue tra le parti originarie, e il successore a titolo particolare

non interviene nel processo per tutelare le sue ragioni in considerazione

dell'estensione del giudicato anche nei suoi confronti ex art. 2909 cod.civ. In

talte ipotesi, ai fini della estronazione dal processo dell'alienante, occorre la

richiesta in tal senso di quest'ultimo e il consenso del successore (cfr. Cass.

Civ. Sez. 3, *Sentenza n. 8052 del 22/05/2000*), così come dispone l'art. 111

c.p.c.. E, pertanto, essendo intervenuta sia la richiesta che il consenso,

rispettivamente, da parte della cedente e cessionaria e non avendo formulato

la parte appellante alcuna contestazione in senso contrario, deve farsi luogo

alla chiesta pronuncia (cfr. Cass. Civ.

Sez. 3, *Sentenza n. 3056 del 08/02/2011*).

In ragione dei motivi di gravame esposti nell'atto introduttivo del giudizio, va

preliminatamente precisato che questo Collegio ha ben presente il disposto di

cui all'art. 43 R.D. 1176/1933, che recalcava tenore letterale: "L'assegno

bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se

non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente.

Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere, per l'incasso, il quale

non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno

per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. *Celui*

che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento. La clausola non trasferibile deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente.

La stessa clausola può essere apposta da un girante con i medesimi effetti. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili

nel territorio della Repubblica o nei territori soggetti alla sovranità italiana;

nonché la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. unite sent. N. 14712 del

26.06.2007) che interpreta la norma in commento nel senso che: l'espressione

"colui che paga" vada intesa in senso ampio: non solo riferita alla banca trattaria (o all'emittente, in caso di assegno circolare) ma anche alla diversa

banca cui l'assegno sia stato girato per l'incasso da un proprio cliente e che lo abbia in favore di costui monetizzato (o accreditato sul suo conto corrente)

per poi inviarlo alla stanza di compensazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 19512 del 2005). Tale conclusione è corroborata dall'analogia con quanto

previsto dalla L. assegni, art. 41, u.c., che espressamente equipara a quella del trattario la responsabilità del banchiere presso il quale sia stato posto

all'incasso un assegno sbarrato - è giustificata dal rilievo che non già la banca trattaria (i. assegni, art. 38), bensì soltanto la banca negoziatrice è

tenuta ed è concretamente in condizione di controllare l'autenticità della firma di colui che, girando l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di


pagamento. La responsabilità della banca negoziatrice di assegni bancari (o circolari), la quale abbia pagato detti assegni in violazione delle specifiche

regole poste dalla L. assegni, art. 42, comma 1, va ravvisata nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la

violazione di esse, abbiano sofferto un danno: prima di tutti il prenditore, ma eventualmente anche colui che ha apposto sul

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica



titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzato la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca, benché ne escluda la riferibilità alla fattispecie concreta oggetto di giudizio, per tutte le considerazioni di seguito illustrate.

Invero, l'assegno oggetto di giudizio risulta essere stato negoziato presso la medesima banca trattaria ad opera di soggetto che, secondo quanto emerge dal tenore grafico e letterale del titolo stesso, figura come beneficiario (o prenditore) del titolo stesso; sicché, la clausola "non trasferibile", pur apposta, appare inidonea ad attivare in favore del traente la tutela giuridica configurata dalla normativa più innanzi citata.

Altrimenti esplicitato, è stato allegato alla produzione della banca convenuta, sin dal precedente grado di giudizio, in originale l'assegno N.

OMISSIS che, dal suo tenore grafico e letterale, risulta tratto presso la BANCA SPA, filiale di Cascina, emesso dalla traente TIZIO

in favore di CAIO, per la somma di L. 33.868.800, secondo la moneta avente all'epoca corso legale e dalla sua analisi esteriore non emergono anomalie, cancellature, abrasioni o rabetture che possano far intuire una sua contraffazione o alterazione. Anche al tatto la superficie dell'assegno si percepisce compatta e uniforme, priva di "novidità", che possano lasciar inferire una sua raschiatura; sicché solo l'analisi con reagenti chimici avrebbe potuto far emergere la contraffazione lamentata dalla parte istante che ne ha dedotto l'emissione in favore di soggetto del tutto diverso da quello che appare sul titolo e, segnatamente, in favore della SOCIETA' BETA.

Né avrebbe potuto condurre a diverse considerazioni l'eventuale ammissione

della prova testimoniale di cui è stata reiterata richiesta anche nel presente giudizio, poiché pur sempre contrastante con quei principi consolidati in materia che consentono di esigere a carico della banca negoziante e trattava uno sforzo diligente, che si arresta alla disamina esteriore del titolo, non potendo essere imposto un onere di diligenza che, pur tenendo conto del disposto di cui al II comma dell'art. 1176 c.c., imporrebbe l'utilizzo di conoscenze tecnico - scientifiche a carico dei dipendenti dell'istituto di credito, che prescindono del tutto dall'attività economico finanziaria svolta nel settore creditizio.

Nello specifico, conformemente alla consolidata giurisprudenza, di cui ha fatto corretto richiamo anche il giudice di prime cure, deve evidenziarsi che nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno con sottoscrizione apostrofa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, ed è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20292 del 04/10/2011; Sentenza n. 19930 del 29.09.2011). Ed ancora, nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza - la quale presenti, nella specie, "un tracciato assolutamente piatto" - la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'ancorato banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. Ne consegue che spetta al giudice del merito valutare

la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attuando così un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico-tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6513 del 20/03/2014).

Orbene, le considerazioni fin qui svolte circa il dato esteriore dell'assegno oggetto di giudizio, inducono a ritenere senz'altro adeguato al canone di diligenza richiesto dal II comma dell'art. 1176 c.c. il comportamento tenuto dalla banca convenuta all'atto della sua negoziazione; per altro, avvenuta ad opera di un correntista del medesimo istituto di credito, che sino a quel momento aveva condotto in modo del tutto "normale" la gestione del suo conto. E proprio tale veste del prestatore aveva consentito alla banca di effettuare un positivo raffronto sia della sua firma che di quella dell'emittente allo "specimen" depositato presso la filiale interessata all'operazione.

Ed allora appare ben evidente come alcun ulteriore accorgimento e cautela avrebbe potuto pretendersi dai dipendenti della banca, poiché esulanti da quelle specifiche del settore professionale di appartenenza.

L'appello deve, pertanto, essere rigettato e la domanda di garanzia, essendo

stata formulata per l'ipotesi di accoglimento della domanda ^{di} primo grado formulata, non deve essere esaminata neanche nel presente grado di giudizio.

Le spese di lite del secondo grado, in applicazione del principio della soccombenza, devono imporsi alla parte appellante ed essere liquidate come da dispositivo, in ragione del dichiarato valore della causa, stante la mancata allegazione di parcella e secondo le tariffe vigenti al momento dello svolgimento dell'attività difensiva considerata.

POM

La Corte d'Appello di Napoli - come sopra composta - definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 241/07 del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Casoria - resa in data 24.09.2007, instaurato dalla SOCIETA' SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della BANCA SPA - già (OMISSIS) - in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'intervento della ISTITUTO DI CREDITO, in persona del legale rappresentante p.t. e di CAIO, così provvede:

- 1) Dichiarare la contumacia CAIO;
- 2) Dichiarare l'estromissione dal giudizio della BANCA SPA - già (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore;
- 3) Rigettare l'appello;
- 4) Condanna l'appellante, SOCIETA' SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dagli istituti di credito appellati nel presente grado, che liquida in €.


50,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA,

CPA e rimborso forfettario come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 15.07.2014

Il cancelliere estensore

Il Presidente



**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy*